

ANALISI "AGGIORNATA" DI UNA NORMATIVA DI STRETTA ATTUALITÀ

SICUREZZA

degli impianti

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Abrogata, il 27/3/2008, la Legge 46 del 5/3/1990: "Norme per la sicurezza degli impianti". Decaduti anche i relativi decreti attuativi, come quello di esecuzione della 46/90 e il DM di approvazione del modello della dichiarazione di conformità. Da tale data entra in vigore il DM 37 del 22/1/2008: "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". Alcune osservazioni.

Con la pubblicazione, in data 12/3/2008, sulla Gazzetta ufficiale numero 61 del Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, che entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 marzo 2008, è stata abrogata quasi tutta la Legge 46/90 e relativo Decreto attuativo.

Della L. 46/90 restano in vigore solamente alcuni articoli:

- art. 8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica;
- art. 14. Verifiche;
- art. 16. Sanzioni.

Riguardo all'articolo 6 della "vecchia" L. 46/90 inerente alle sanzioni, le medesime trovano applicazione, ma in misura raddoppiata, per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo DM 37/08.

Importanti novità

Ma vediamo, qui di seguito, quali sono le importanti novità contenute nel DM

37 del 22 gennaio 2008.

• Ambito di applicazione (art. 1)

Il DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Non più, quindi, agli impianti di tipo civile, ma anche per quelli non civili, cosa, peraltro, che già avveniva per gli impianti elettrici, ma non per quelli termici o gas.

• Classificazione degli impianti (art. 1)

Sono sempre classificati in 7 tipologie elencati come prima - a), b), c), d), e), f), g) -, ma la classificazione è diversa anche in modo rilevante. Nella Tab. 1 vengono elencate tali differenze.

Definizioni, altre novità

• Potenza impegnata (art. 2)

È il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati. Pertanto, se il fornitore di gas, ad esempio, attiva una fornitura idonea al funzionamento di apparecchi sino a 60 kW, ma ne sono installati complessivamente per un uso di 30 kW, la potenza da considerare, anche ai fini della progettazione, è quella di 60 kW.

• Uffici tecnici interni (art. 2)

Strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali e alla loro manutenzione i cui responsabili possiedono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4.



Si tratta del caso di installazioni, per così dire, "in conto proprio", tipiche delle grandi industrie con servizi di manutenzione interna. Non ha nulla a che vedere con gli uffici tecnici di una impresa edile che non sia abilitata all'installazione di impianti.

• *Ordinaria manutenzione (art. 2)*

Gli interventi finalizzati a contenere

il degrado normale d'uso, nonché a far fronte a eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che, comunque, non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore. La manutenzione ordi-

naria, se eseguita secondo le istruzioni dell'installatore (come vedremo nelle prossime "puntate" dell'articolo), può essere fatta da chiunque, fatta eccezione per gli impianti di cui alla lettera f).

Nel prossimo numero della rivista, una tabella ci aiuterà a entrare nel dettaglio delle definizioni.

(1 - *continua*)

Tab. 1 - Classificazione degli impianti: quali le differenze

L. 46/90	DM 37/08	Differenza
a) Gli impianti di produzione, di trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore	a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere	Sono inserite le seguenti definizioni: la trasformazione degli impianti, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli delle automazioni di porte, cancelli e barriere. Per questi ultimi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione
b) Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche	b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere	Non comprende più gli impianti inerenti alla protezione contro le scariche atmosferiche
c) Gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie	c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali	Sono inseriti esplicitamente gli impianti di refrigerazione, così sono inserite le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione e aerazione
d) Gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore	d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie	Pur essendo la definizione diversa, non si tratta di diversa tipologia di impianti
e) Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore	e) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali	Sono inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione e aerazione
f) Gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	Identica definizione
g) Gli impianti di protezione antincendio	g) Impianti di protezione antincendio	Identica definizione